

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena	Regolamento Aziendale in materia Videosorveglianza	Pag. 1 di 9
		DA.DO.008
Direzione Amministrativa		Rev. 1 del 01/02/2022

INDICE

<u>MODIFICHE</u>	2
<u>SCOPO</u>	2
1. <u>FINALITA' DELLA ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA</u>	2
2. <u>PRINCIPI</u>	2
<u>CAMPO DI APPLICAZIONE</u>	3
<u>DEFINIZIONI</u>	3
<u>DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</u>	3
<u>CONTENUTO</u>	4
1. <u>MODALITÀ</u>	4
1.1 <u>TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RIPRESA</u>	4
1.2 <u>INFORMATIVA</u>	4
1.3 <u>CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI</u>	4
1.4 <u>MISURE DI SICUREZZA</u>	5
2. <u>RESPONSABILITÀ DEL TRATTAMENTO</u>	5
2.1 <u>TITOLARE, RESPONSABILI E PERSONALE AUTORIZZATO AD ACCEDERE ALLE IMMAGINI</u>	5
2.2 <u>RESPONSABILITÀ DITTE ESTERNE</u>	6
3. <u>IMPIANTI E LORO INSTALLAZIONE</u>	6
3.1 <u>PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA</u>	6
4. <u>DISCIPLINA DEGLI SPECIFICI SETTORI</u>	7
4.1 <u>LUOGHI DI LAVORO</u>	7
4.2 <u>OSPEDALI E LUOGHI DI CURA</u>	7
4.3 <u>SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA</u>	8
5. <u>ACCESSO</u>	8
5.1 <u>DIRITTI DEGLI INTERESSATI</u>	8
6. <u>DISPOSIZIONI FINALI</u>	9
6.1 <u>INOSSERVANZE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</u>	9
<u>ALLEGATI</u>	9

Redazione: Responsabile Protezione Dati - Dr.ssa Erica Molinari
Ufficio Privacy Aziendale - Dr.ssa Roberta Guerzoni
Servizio Legale - Dr.ssa Lia Tassi

Verifica	Approvazione	Emissione	Data di emissione 01/02/2022
Direttore Servizio Affari Generali e Legali Dr.ssa Lia Tassi	Direttore Amministrativo Dr.ssa Sabrina Amerio	Responsabile Qualità e Accreditamento Dr.ssa Barbara Borelli	

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena	Regolamento Aziendale in materia Videosorveglianza	Pag. 2 di 9
		DA.DO.008
Direzione Amministrativa		Rev. 1 del 01/02/2022

MODIFICHE

Rev.	Approvazione		Pagine Modificate	Tipo - natura della modifica
	Data	Visto		
0	13/01/2014			Prima Emissione
1	01/02/2022			Revisione completa

SCOPO

1. FINALITA' DELLA ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato con impianti di videosorveglianza e di videocontrollo installati presso gli immobili e le aree di pertinenza in cui si svolge l'attività istituzionale della Azienda Usl di Modena (di seguito denominata anche solo "Azienda").

L'Azienda adotta il presente Regolamento in materia di utilizzo di impianti per la videosorveglianza nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali.

L'Azienda effettua attività di videosorveglianza esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ovvero:

1. per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e delle persone che, a vario titolo, frequentano gli ambienti delle strutture aziendali o che accedono agli stessi;
2. per il perseguimento di finalità di cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dall'Azienda (c.d. videocontrollo per monitoraggio pazienti)

Al fine di perseguire la finalità di sicurezza di cui al punto 1., l'Azienda installa sistemi di videosorveglianza esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.

L'attività di videosorveglianza per finalità di cura di cui al punto 2. si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato.

2. PRINCIPI

L'attività di videosorveglianza è attivata solo nei luoghi in cui altre misure (es. sistemi di allarme, controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi) non sono sufficienti, non sono attuabili o non sono parimenti efficaci.

L'attività di videosorveglianza è svolta nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli impianti, in modo da comportare comunque un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

I dati raccolti per i fini sopra elencati non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo esigenze di polizia o di giustizia.

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena	Regolamento Aziendale in materia Videosorveglianza	Pag. 3 di 9
		DA.DO.008
Direzione Amministrativa		Rev. 1 del 01/02/2022

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti di videosorveglianza e di videocontrollo installati presso tutte le strutture aziendali, sia ospedaliere che territoriali, sia di proprietà della Azienda UsI Modena che in appalto e gestione a ditte esterne.

Si espongono di seguito i principi, le regole e le prescrizioni che saranno adottate al fine di dare attuazione al presente Regolamento aziendale sulla videosorveglianza in conformità alle disposizioni dettate a tutela dei dati personali dal Regolamento UE 2016/679, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, oltre che dalle vigenti norme dettate dallo Statuto del lavoratori e in tema di sicurezza sul lavoro.

DEFINIZIONI

Rientrano nella disciplina del presente regolamento le attività di seguito elencate:

1. **Videosorveglianza**: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate;
2. **Videocontrollo**: sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate.

Nel presente Regolamento il termine generico “*Videosorveglianza*” viene utilizzato con riferimento ad entrambe le due tipologie di attività.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Normativa di riferimento, a cui si rinvia per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento:

- Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – GDPR.
- Decreto legislativo 196/2003 e s.m.i., - Codice privacy
- Linee guida EDPB n.3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010
- Legge n. 300 del 1970 “Statuto dei lavoratori”;
- Decreto Legislativo 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il presente Regolamento aggiorna e modifica il precedente in tema di videosorveglianza, approvato con Deliberazione del Direttore Generale N. 008 del 21/01/2014

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena	Regolamento Aziendale in materia Videosorveglianza	Pag. 4 di 9
		DA.DO.008
Direzione Amministrativa		Rev. 1 del 01/02/2022

CONTENUTO

1. MODALITÀ

1.1 TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RIPRESA

La tipologia di videosorveglianza effettuata in Azienda si distingue in:

- senza registrazione di immagini (monitoraggi con sola visione delle immagini)
- con registrazione di immagini

Le telecamere devono essere installate e posizionate in modo da raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabile) immagini dettagliate o dettagli comunque non rilevanti.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono determinate in ottemperanza a quanto sopra precisato.

L'angolazione e la panoramica delle riprese devono essere effettuate con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area per il controllo della quale si installa il sistema di videosorveglianza, evitando di inquadrare zone private non interessate alla finalità dell'impianto.

I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati preferibilmente in locali appartati, ove non vi sia afflusso di persone estranee all'Azienda.

In ogni modo la collocazione dei monitor deve essere tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee.

1.2 INFORMATIVA

Gli interessati devono sempre essere informati del fatto che stanno per accedere in una zona video sorvegliata tramite apposita informativa. A tal fine negli ambienti e negli spazi sottoposti a videosorveglianza l'Azienda installa, in posizione chiaramente visibile, prima del raggio di azione della telecamera, appositi cartelli contenenti l'informativa "minima" e semplificata conforme al modello stabilito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Allegato 1).

L'Azienda mette inoltre a disposizione degli interessati nei siti Intranet e Internet aziendali l'informativa estesa, contenente tutti gli elementi di cui all'art.13, del GDPR (Allegato 2).

1.3 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

Stanti le finalità degli impianti di videosorveglianza installati in Azienda, valutato in misura medio/alto il livello di rischio delle aree sottoposte a controllo, considerate le esigenze di conservazione delle immagini in relazione a festività e/o chiusura di uffici e strutture, considerata l'esigenza di uniformare a livello aziendale la procedura di gestione dei dati trattati mediante videosorveglianza, il periodo di conservazione è di 72 ore dalla registrazione. Tale limite potrà essere superato solo in presenza di richieste investigative dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria.

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena	Regolamento Aziendale in materia Videosorveglianza	Pag. 5 di 9
		DA.DO.008
Direzione Amministrativa		Rev. 1 del 01/02/2022

Inoltre, in casi eccezionali, in relazione a particolari esigenze tecniche o situazioni di grave rischio (debitamente motivate e valutate unitamente all'Ufficio Privacy) è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che non può comunque superare la settimana.

1.4 MISURE DI SICUREZZA

L'accesso ai locali ove sono ubicati i sistemi di visualizzazione è di norma consentito solamente al Responsabile e agli incaricati di cui ai successivi paragrafi, nonché ai tecnici addetti all'assistenza e alla manutenzione degli impianti.

I soggetti abilitati ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenuti ad osservare scrupolosamente il presente Regolamento, con particolare riferimento alla corretta acquisizione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto.

I supporti contenenti le immagini soggette a conservazione devono essere riposti in luoghi sicuri.

La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il riutilizzo del supporto; ad ogni modo le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente sul luogo di lavoro.

Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura questo dovrà essere distrutto in modo da renderlo inutilizzabile.

I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati sensibili non devono riportare esternamente l'indicazione di nominativi o comunque di dati atti ad identificare i soggetti ripresi nelle registrazioni.

2. RESPONSABILITÀ DEL TRATTAMENTO

2.1 TITOLARE, RESPONSABILI E PERSONALE AUTORIZZATO AD ACCEDERE ALLE IMMAGINI

Il Titolare del Trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore.

La responsabilità del trattamento dei dati personali raccolti con i sistemi di videosorveglianza è attribuita di norma ai Direttori di Distretto con riferimento a tutti gli impianti installati nel rispettivo territorio distrettuale, anche con riferimento alle sedi ospedaliere che eventualmente vi insistono, salvo che diverse valutazioni in ordine alla dislocazione degli impianti o alla estensione del territorio di riferimento, facciano propendere per l'attribuzione di tale responsabilità ai Direttori della struttura aziendale presso cui è installato l'impianto, ovvero a persone all'uopo designate dalla Direzione Aziendale. L'attribuzione ai Direttori/Responsabili, individuati nello "schema responsabili" di cui all'Allegato 3, è strettamente connessa all'incarico ricoperto, senza necessità di nomina ad personam. Tali soggetti, a loro volta, provvedono con apposito atto ad autorizzare all'accesso alle immagini il personale assegnato, a norma dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

L'autorizzazione degli operatori designati al trattamento deve contenere lo specifico riferimento alle attività di utilizzo e gestione dei sistemi di videosorveglianza, unitamente alle istruzioni sulle operazioni consentite e deve essere formalizzata utilizzando il modello predisposto dall'Azienda (Allegato 4). Secondo tale modello gli autorizzati possono essere abilitati alla sola visione delle immagini sui monitor in sincronia con la ripresa o anche alla visione delle immagini già registrate e alla loro duplicazione/cancellazione.

Il numero degli autorizzati addetti alle operazioni duplicazione/cancellazione, rispetto alla sola visione, deve essere limitato.

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena	Regolamento Aziendale in materia Videosorveglianza	Pag. 6 di 9
		DA.DO.008
Direzione Amministrativa		Rev. 1 del 01/02/2022

La responsabilità dell'impianto e del trattamento dei dati relativi agli impianti di videocontrollo installati per la finalità di cura/monitoraggio pazienti è affidata ai Direttori delle Unità Operative ospedaliere presso cui è installato tale impianto.

Tutto il personale medico ed infermieristico della unità operativa in cui è ubicato l'impianto di videocontrollo è per sua natura da considerarsi legittimato, e quindi autorizzato alla visione delle immagini sui monitor.

2.2 RESPONSABILITA' DITTE ESTERNE

Eventuali ditte esterne incaricate della gestione di impianti di videosorveglianza per conto dell'Azienda saranno designate Responsabili del trattamento dei dati a norma dell'art. 28 del GDPR. L'Azienda provvederà a fornire alle ditte copia del presente Regolamento, affinché l'attività assegnata sia svolta conformemente a quanto ivi disposto.

3. IMPIANTI E LORO INSTALLAZIONE

3.1 PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'installazione degli impianti di videosorveglianza aziendali è un'attività autorizzata dal Servizio Unico Attività Tecniche (SUAT), a seguito della procedura più sotto descritta.

La decisione in merito alla installazione/modifica/sostituzione di impianto, oltre ad essere opportunamente motivata, deve essere coerente con il principio di proporzionalità secondo il quale l'attività di videosorveglianza è attivata solo nei luoghi in cui altre misure (es. sistemi di allarme, controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi) non siano sufficienti, attuabili o parimenti efficaci.

Per l'installazione di nuovi impianti (sia in strutture esistenti, sia in strutture di nuova costruzione) e per la modifica/sostituzione di impianti esistenti deve essere rispettata la seguente procedura:

1. La domanda di installazione/modifica/sostituzione di impianto, presentata dal responsabile di cui al punto 2.1, deve essere indirizzata alle rappresentanze sindacali e al Servizio Unico Attività Tecniche (SUAT), possibilmente corredata di planimetria indicante l'esatta collocazione delle telecamere e il relativo cono di visuale;
2. Il SUAT provvede a consultare l'Ufficio Privacy per le preliminari e necessarie valutazioni di conformità al presente Regolamento aziendale;
3. In caso di parere favorevole dell'Ufficio Privacy, il SUAT avvia, unitamente al Servizio Unico Acquisti e Logistica (SUAL), una valutazione in merito alle più opportune modalità di acquisizione dell'impianto, oltre a verificarne la compatibilità e svolge le valutazioni tecniche di competenza, avvalendosi, per gli aspetti informatici, del Servizio Information & Communication Technology (ICT); in esito alle suddette valutazioni il SUAT trasmette al SUAL il proprio parere;
4. Esito della verifica da parte del SUAT:
 - A. Il parere positivo del SUAT sarà completo di eventuali prescrizioni e indicazioni in merito alle modalità, accorgimenti e/o procedure particolari da seguire per l'esecuzione dei lavori. Fra le prescrizioni, in relazione ai casi e al contesto, potrà esservi compresa quella di subordinare la messa in opera e l'attivazione dell'impianto alla presenza di tecnici SUAT e/o di tecnici della ditta cui è stata appaltata la manutenzione.

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena	Regolamento Aziendale in materia Videosorveglianza	Pag. 7 di 9
		DA.DO.008
Direzione Amministrativa		Rev. 1 del 01/02/2022

B. Il parere negativo o la richiesta di chiarimenti del SUAT sarà ritrasmesso al Responsabile richiedente, corredato delle opportune motivazioni, con indicazione delle criticità riscontrate in sede di verifica in loco. Il progetto presentato dal richiedente, a seguito delle osservazioni del SUAT, sarà soggetto a nuovo parere preventivo di conformità da parte dell'Ufficio Privacy (come da punti 1. e 2.)

5. Al termine della suddetta fase istruttoria e acquisito il definitivo parere positivo del SUAT, il SUAL, avallata la richiesta, espleta le procedure di acquisizione dell'impianto, secondo le modalità concordate in precedenza con il SUAT e ne dà comunicazione al SUAT e, per conoscenza, all'Ufficio Privacy e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (RSPP).

6. A fine lavori, il SUAL inoltra al SUAT la documentazione relativa agli impianti installati (collaudi eseguiti, dichiarazioni di conformità degli impianti, disegni as-built).

7. Una volta acquisita la documentazione, il SUAT provvede all'aggiornamento della mappatura relativa ai locali dell'Azienda interessati da impianti di videosorveglianza e a darne conferma all'Ufficio Privacy.

La procedura sopra descritta deve essere seguita anche nel caso di installazione di impianti di videocontrollo con finalità di monitoraggio pazienti.

4. DISCIPLINA DEGLI SPECIFICI SETTORI

4.1 LUOGHI DI LAVORO

L'attività di videosorveglianza deve rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori. Nell'attivazione e nell'utilizzo degli impianti sono rispettate le garanzie e le procedure di cui all'art. 4 della L. 300/70.

In particolare:

- non devono essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul marcatempo);
- la ripresa diretta del lavoratore deve essere limitata ai soli casi in cui sia inevitabile per il perseguimento degli scopi che hanno determinato l'installazione dell'impianto; in tal caso, l'installazione dell'impianto è concordata con le rappresentanze sindacali;
- non è ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e spazi ricreativi).

4.2 OSPEDALI E LUOGHI DI CURA

Considerata la natura sensibile dei dati, l'installazione e l'utilizzo degli impianti di ripresa nell'ambito di luoghi di cura dovranno garantire che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato.

Il controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione, reparti di isolamento) devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati, nonché di tutela della salute anche degli operatori sanitari.

Devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità dei pazienti, anche in attuazione di quanto

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena	Regolamento Aziendale in materia Videosorveglianza	Pag. 8 di 9
		DA.DO.008
Direzione Amministrativa		Rev. 1 del 01/02/2022

prescritto dal provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza

Al fine di garantire la necessaria riservatezza del paziente, i monitor riservati al controllo devono essere posizionati in ambienti separati e normalmente non accessibili al pubblico.

Il Responsabile deve garantire che possa accedere alle immagini rilevate per le predette finalità solo il personale autorizzato (medico ed infermieristico).

Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente; in tal caso devono essere adottati opportuni accorgimenti tecnici per consentire la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente.

Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse (art. 2-septies del Codice Privacy). In tale quadro, va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.

Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le registrazioni audio/video effettuate nell'ambito di particolari trattamenti di cura, per le quali è necessaria l'acquisizione del consenso da parte del paziente (es. sedute di psicoterapia).

4.3 SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Nel caso di utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza o di videosorveglianza remota da parte di fornitori, le modalità di trattamento dei dati raccolti devono avvenire in ottemperanza alle vigenti prescrizioni del Garante.

5. ACCESSO

5.1 DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal GDPR, in particolare possono richiedere:

- l'accesso ai dati personali che li riguardano;
- la limitazione del trattamento nel caso in cui i dati personali siano necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria

L'Azienda garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti modalità:

- l'interessato può richiedere l'accesso alle registrazioni che lo riguardano mediante una istanza in forma scritta, indirizzata al Responsabile del trattamento di cui al punto 2.1; detta istanza deve contenere gli elementi atti a circoscrivere l'oggetto della richiesta (Allegato 5);
- i dati possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni o, qualora ne venga fatta richiesta, mediante duplicazione della registrazione su adeguato supporto;
- la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato, fatta salva la duplicazione su supporti particolari di uso non comune (in tal caso deve essere corrisposto il costo del supporto);
- nel caso in cui non risulti l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, potrà essere addebitato un contributo spese per la ricerca effettuata, compreso tra € 2,50 ed € 10,00 (deliberazione del Garante per la Protezione dei dati Personali del 23.12.2004);
- l'interessato può avere accesso alle sole immagini che lo riguardano direttamente, mediante la schermatura (anche manuale), se necessario, delle immagini del video che riprendano soggetti

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena	Regolamento Aziendale in materia Videosorveglianza	Pag. 9 di 9
		DA.DO.008
Direzione Amministrativa		Rev. 1 del 01/02/2022

terzi; la visione può comprendere eventuali dati riferiti a terzi nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali dell'interessato.

Nel caso di richiesta di duplicazione di immagini registrate in cui compaiano soggetti terzi, deve essere utilizzato apposito programma oscuratore.

Qualora invece la richiesta di accesso sia espressamente diretta ad acquisire informazioni o dati di terzi (es. danneggiamento del proprio veicolo ad opera di terzi), questa deve essere debitamente motivata e oggetto di apposito bilanciamento degli interessi da operarsi a cura del Responsabile di cui al punto 2.1, previo eventuale parere dell'Ufficio Privacy.

Tutti gli accessi devono essere registrati mediante annotazione riportante data e ora dell'accesso, identificazione del richiedente, estremi dell'autorizzazione all'accesso. Tale procedura deve essere rispettata anche in caso di diniego, di cui deve essere data formale comunicazione al richiedente.

6. DISPOSIZIONI FINALI

6.1 INOSSERVANZE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

Il dipendente che faccia accesso o utilizzi indebitamente le immagini acquisite mediante gli impianti aziendali di videosorveglianza risponde, a seconda della gravità, sotto il profilo della responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare.

Ai sensi dell'art. 2-septies del Codice Privacy, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento determinerà l'impossibilità di utilizzare i dati personali trattati.

ALLEGATI

- Allegato 1: DA.MO.001 Cartello Videosorveglianza_Modello semplificato
- Allegato 2: DA.MO.002 Informativa Completa Videosorveglianza
- Allegato 3: DA.MO.053 Schema nomina responsabili_rev.122021
- Allegato 4: DA.MO.003 Atto di nomina autorizzato_Videosorveglianza
- Allegato 5: DA.MO.004 Modulo richiesta di accesso a videoregistrazioni